AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

OMICIDIO FADANI: I TRE ROM AGIRONO ”COME UN BRANCO”

11 Giugno 2012



TERAMO – Anche se materialmente commesso da Elvis Levakovic, il delitto di Emanuele Fadani trova la responsabilità morale anche dei due zingari che erano con lui la notte tra il 10 e l’11 novembre 2009 ad Alba Adriatica (Teramo).

Secondo la Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila che li ha condannati per concorso in omicidio prerintenzionale, i tre rom hanno agito da branco, perché, si legge nelle motivazioni della sentenza, avevano un movente comune, rivalersi per essersi visti rifiutare una dose di cocaina, ma soprattutto perché Emanuele fu colpito ancora una volta, quando era a terra agonizzante.

I tre, però, non volevano uccidere: la punizione esemplare era il loro obiettivo.

In quasi 40 pagine i giudici della corte popolare, presieduta da Fabrizia Francabandera e dal consigliere relatore Luigi Catelli, indicano perché Danilo Levakovic e Sante Spinelli, assolti in primo grado, devono scontare anche loro dieci anni di reclusione.

Fadani, piccolo imprenditore 39enne di Alba, fu ucciso con un pugno al volto dopo una discussione con i tre per una dose di cocaina rifiutata quando si trovava in compagnia del suo amico Graziano Guercioni, colpito e ferito con un cazzotto prima di lui.

La reiterata richiesta di sostanza stupefacente, scrivono i giudici, prima all’interno del locale, poi all’esterno è stato il motivo scatenante dell’azione aggressiva successiva.

Gli zingari hanno mostrato sintonia d’azione e di interessi delinquenziali che gli imputati erano adusi palesare in frangenti analoghi a quelli incriminati.

La caratteristica che mette insieme il concorso morale dei tre, oltre al colpo sferrato da uno solo di loro è l’agire congiunto. I tre zingari mostrano una disinvolta consuetudine di saper agire con rapidità e reciproco coordinamento nel commettere reati e nel riuscire a fronteggiare le conseguenze delle loro condotte.

Per i giudici del secondo grado, il pugno sferrato a Guercioni da Danilo poco prima ha infuso maggior sicurezza di sé in Elvis e tolto di mezzo un altro elemento numerico del gruppo avversario, in modo tale da incoraggiare e sostenere il proposito di chi si appresta ad agire. Ha cioè influito sul piano dell’oggettiva agevolazione della condotta materiale.

Equivale, cioè, ad aver tirato quel pugno fatale. E quello che era mancato nel primo grado, ovvero il sostegno al presunto pestaggio della vittima a terra, l’esistenza di un altro colpo inferto su Fadani a terra, compare in questa ulteriore sentenza.

I giudici lo collocano tra il pugno mortale e la morte di Fadani, quando questi era steso, agonizzante sull’asfalto della via. Aveva provocato una ferita escoriata alla regione frontale sinistra, che il consulente tecnico dell’accusa non ha ritenuto da correlarsi né alla caduta a terra della vittima e nemmeno a manipolazioni intervenute durante i soccorsi prestatigli.

La natura contusiva della ferita lascia pochi dubbi, dicono i giudici della Corte d’assise d’appello, sul fatto che la stessa è stata causata da un ulteriore colpo inferto alla vittima: pur non essendovi indicazioni ricostruttive in ordine alla paternità dello stesso, è assai verosimile che esso sia stato inflitto proprio nel momento in cui la vittima si trovava a terra circondata dagli imputati.

Ma si tratta di un omicidio preterintenzionale, concludono i giudici, perché l’intento dei tre zingari, era punitivo per dimostrare e far comprendere a Guercioni e Fadani come avrebbero dovuto in futuro comportarsi nei loro confronti, non più permettendosi di rifiutare quanto dagli stessi richiesto.

La condotta degli imputati, dunque, evidentemente dolosa, non era scientemente orientata, nemmeno a livello di previsione, a cagionare la morte della vittima ma a percuoterla e a ferirla: il decesso di Fadani è da inquadrare piuttosto come una conseguenza, non voluta direttamente né a titolo di dolo eventuale, del delitto di percosse e lesioni personali.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli